



richiesta di risarcimento del danno da responsabilità medica nei confronti della Clinica [REDACTED] per l'insorgenza di un'endometriosi pelvica asseritamente provocata da un precedente intervento chirurgico.

Il Tribunale, disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, ha respinto la domanda di pagamento avanzata dal difensore, affermando che la causa in cui era stato svolto il patrocinio era di valore indeterminabile medio e che, in applicazione dei parametri tabellari, competeva un all'avv. [REDACTED] un importo inferiore all'acconto già percepito, considerate la complessità della controversia e l'entità dell'impegno profuso dal ricorrente.

Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. [REDACTED] propone ricorso in tre motivi, cui resiste con controricorso [REDACTED]

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per aver il tribunale accolto l'opposizione senza dar conto delle ragioni della decisione, avendo trascurato l'importanza delle attività svolte, il valore e la natura dell'affare, il numero delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, tutti elementi che, a parere del ricorrente, emergevano con evidenza dagli elementi acquisiti e dalle stesse allegazioni della resistente, giustificando la condanna della cliente al pagamento dell'intero importo richiesto.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1176. 2233 e 2336 c.c., per aver il Tribunale effettuato una valutazione "imprudente" e logicamente insostenibile della prova, pervenendo ad una un'errata ricostruzione del fatto riguardo all'impegno profuso dal difensore.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014, degli artt. 24 L. 794/1942, 4, comma 1, D.M. 585/1994, della L. 1051/1957 e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito abbia immotivatamente ritenuto che la causa fosse di valore indeterminabile medio, senza tener conto della complessità dell'attività svolta, risultante anche dalle perizie mediche acquisite, oltre che del valore dichiarato dal difensore in sede di mediazione e al momento della presentazione del parere di congruità della parcella, pari ad € 520.000,00, potendo ritenersi di valore indeterminabile solo le domande non suscettibili di valutazione economica o per le quali non sia possibile stabilire con esattezza il quantum debeatur.

**2.** Va esaminato preliminarmente il terzo motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono.

Instaurando il procedimento di mediazione per ottenere il risarcimento del danno da colpa medica, era stata avanzata una richiesta di risarcimento per € 560.000,00; su tale valore della causa stata poi elaborata la parcella sottoposta al Consiglio dell'ordine per il parere di congruità, depositata unitamente al ricorso monitorio.

La pronuncia ha invece stabilito che la controversia in cui il ricorrente aveva svolto attività professionale fosse di valore indeterminabile medio, ma senza minimamente dar conto delle ragioni di tale soluzione.

Nulla – inoltre – dice la pronuncia sul perché non siano stati considerati gli importi dichiarati, né se fossero eventualmente diversi da quelli effettivi o – infine – se sussistessero elementi per la stima del valore, considerata la particolarità della controversia.

È stato chiarito da questa Corte che «ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si

determina in base alle norme del Codice di procedura civile concernenti la competenza per valore, avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite.

Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito.

Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale abbia svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata (Cass. S.U. 19014/2001), Occorre - in definitiva - adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione in relazione alla concreta valenza economica della controversia (Cass. 7627/2019; Cass. 18507/2018; Cass. 14691/2015; Cass. 7807/2013; Cass. 23809/2012; Cass. 1805/2012; Cass. 3996/2010).

E' pertanto accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

L'ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

#### **P.Q.M.**

accoglie il terzo motivo, dichiara assorbite le altre censure, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la

causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda